



Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione

Coordinamento MINISTERO GIUSTIZIA

Via Arenula, 69/70 - 00186 Roma - tel. 0668852036 - tel/fax 066869555
www.giustizia.uilpa.it - giustizia@uilpa.it

Prot.465/2026

Roma, mercoledì 1 aprile 2026

Alla cortese attenzione:
del Capo di Dipartimento
Giustizia Minorile e di Comunità
Pres. Antonio SANGERMANO
ROMA

E per conoscenza;
Al Capo di Gabinetto del Ministro della Giustizia
Pres. Antonio MURA
ROMA

Al Sottosegretario alla Giustizia
Sen. Andrea OSTELLARI
ROMA

Alla Dott.ssa **Silvia MEI**
Direttore Generale del Personale
Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità
ROMA

OGGETTO: Sistema "Time Management" – Preannunciata introduzione del meccanismo di azzeramento automatico delle ore di accumulo compensativo ex art. 25, comma 6, CCNL Funzioni Centrali.

La scrivente **Organizzazione Sindacale** ha appreso della comunicazione con cui il **Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità** ha preannunciato l'implementazione, nell'ambito del sistema "**Time Management**", di una funzionalità finalizzata all'**azzeramento automatico delle ore di accumulo compensativo** non fruite entro il termine dei quattro mesi.

Tale prospettiva desta **forte e immediata preoccupazione**, in quanto suscettibile di incidere in maniera significativa sui **diritti soggettivi del personale**, determinando effetti applicativi che appaiono, sin d'ora, **potenzialmente lesivi della disciplina contrattuale vigente**.



Dalla lettura della nota prot. n. 20114 del 20 marzo 2026, infatti, si evince l'intenzione dell'Amministrazione di procedere – una volta risolte le criticità tecniche – all'introduzione di un **meccanismo automatico e generalizzato di decurtazione delle ore maturate**.

Al riguardo, si evidenzia come sia **indispensabile e non differibile** fornire al personale interessato **puntuali chiarimenti** in ordine alle **modalità operative**, ai **criteri di applicazione** e agli strumenti di **controllo e verifica** del sistema in parola.

Giova, a tal fine, richiamare espressamente l'**art. 25 del CCNL Comparto Funzioni Centrali 2016-2018**, che disciplina il **lavoro straordinario e i riposi compensativi**, prevedendo sì un termine massimo di quattro mesi per la fruizione, ma subordinandolo in modo esplicito alla **compatibilità con le esigenze organizzative e di servizio**.

Ne discende, in modo inequivocabile, che l'eventuale mancata fruizione del riposo compensativo **non può essere automaticamente imputata al lavoratore**, ben potendo derivare da **esigenze organizzative dell'Amministrazione**, quali carenze di organico, esigenze di servizio o mancata programmazione.

Parimenti, si sottolinea che l'**autorizzazione allo svolgimento dello straordinario** non comporta automaticamente la possibilità di fruizione del riposo entro i termini previsti, permanendo la subordinazione alle **esigenze funzionali degli uffici**, con conseguenti **differimenti non imputabili al dipendente**.

In tale contesto, l'introduzione di un **sistema automatico di azzeramento**, applicato in maniera indiscriminata, si porrebbe in **palese contrasto con il dettato contrattuale**, determinando una **ingiustificata compressione di un diritto acquisito**, in violazione dei principi di **buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa** di cui all'**art. 97 Cost.**.

Ulteriore profilo di criticità è rappresentato dalla **mancata attuazione dell'istituto della "banca delle ore"**, previsto dall'**art. 27 del CCNL 12 febbraio 2018**, mai reso operativo dall'Amministrazione nei **CCNI**, con conseguente



impossibilità per il personale di utilizzare strumenti compensativi alternativi, aggravando così gli effetti distorsivi dell'eventuale automatismo.

In termini giuridici, appare evidente che un simile meccanismo rischia di tradursi in una **forma surrettizia di perdita del credito orario maturato**, con possibili profili di responsabilità anche sotto il profilo del **danno erariale e del contenzioso seriale**.

Come noto, **“ubi ius ibi remedium”**: ove vi sia una lesione del diritto, non può che conseguire la tutela dello stesso nelle sedi opportune.

Alla luce di quanto sopra, la scrivente **diffida l'Amministrazione** dal procedere unilateralmente all'attivazione del suddetto sistema e **chiede formalmente**:

- la **immediata sospensione** di ogni iniziativa in tal senso;
- l'apertura di un **confronto urgente in sede sindacale**;
- la definizione di **modalità applicative conformi al CCNL**, che tengano conto delle **singole situazioni lavorative** e delle cause di mancata fruizione non imputabili al personale.

In difetto, questa Organizzazione Sindacale **si riserva ogni ulteriore iniziativa a tutela dei lavoratori**, ivi comprese **azioni in sede giudiziaria**, a salvaguardia dei **diritti contrattuali lesi**.

Dott. **Mirko Manna**
UILPA Giustizia

